



COMUNE DI  
**BIANDRONNO**  
(Provincia di Varese)

**P.G.T.**  
variante 1

# DOCUMENTO DI PIANO

Coordinatori ed estensori  
della Variante 1:

Arch. Giuseppe Barra  
Arch. Laura Meroni

Adottato:  
Delibera C.C. n° 27 del 19/12/2023

Approvato:  
Delibera C.C. n° 28 del 27/08/2024

Tavola:

## **DdP C 4**

### **Norme di Attuazione**

Data: agosto 2024



Comune di Biandronno



Comune di Biandronno

## INDICE

ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI	p. 2
ART. 2	CONTENUTI E LIMITI DEL DOCUMENTO DI PIANO	p. 4
ART. 3	ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO	p. 6
ART. 4	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE	p. 8
ART. 5	EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI	p. 9
ART. 6	PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA	p. 10
ART. 7	PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI	p. 13
ART. 8	PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE	p. 15
ART. 9	MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PGT – PRESCRIZIONI GENERALI PER I PIANI ATTUATIVI ED I PIANI DI SETTORE	p. 16
ART. 10	INDIVIDUAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE ED AREE ASSOGGETTATE AD INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA	p. 18
ART. 11	AMBITI ASSOGGETTATI AD INTERVENTI DI RECUPERO E RIGENERAZIONE	p. 20
ART. 12	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PIANI ATTUATIVI VIGENTI	p. 22
ART. 13	PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.)	p. 25
ART. 14	OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA	p. 29
ART. 15	MONITORAGGIO DEL PIANO E DELLA SUA ATTUAZIONE	p. 30
	APPENDICE	p. 31

Allegati:

Tav. DP C 4.1 – Allegato NdA: Schede Ambiti di Trasformazione e di Rigenerazione



---

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) pianifica e programma, con riferimento all'intero territorio comunale, l'assetto del territorio e le sue trasformazioni ed utilizzazioni urbanistiche ed edilizie, ancorché non soggette a preventiva verifica ed all'ottenimento di titolo abilitativo.  
Il PGT costituisce uno strumento urbanistico unitario per il territorio comunale, coordinato con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, che si articola nei seguenti atti:
- a) il Documento di Piano
  - b) il Piano dei Servizi
  - c) il Piano delle Regole
- 1.2. Il P.G.T. detta e definisce – rispettivamente – le direttive e gli indirizzi nonché le prescrizioni speciali ed i vincoli finalizzati a tutelare ed a riqualificare l'ambiente ed il paesaggio; a promuovere uno sviluppo sostenibile degli insediamenti e delle infrastrutture; a garantire una adeguata dotazione di servizi sia per la popolazione, sia per le attività del territorio comunale, tenuto conto del coordinamento con i comuni limitrofi finalizzato a perseguire una migliore ed efficiente rete di servizi di livello sovra ed intercomunale.
- 1.3. Il P.G.T. individua altresì - anche a mezzo di specifiche fasce di rispetto - le zone nelle quali l'uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitate al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori (ambientali, storici, artistici o monumentali; di morfologia urbana e/o del paesaggio), di particolari risorse naturali, di particolari impianti od infrastrutture (quali cimiteri, sedi stradali, linee ferroviarie, elettrodotti, reti dei servizi di urbanizzazione). La tutela è perseguita anche da altre disposizioni legislative speciali, queste ultime - se più restrittive circa l'uso del suolo e le sue trasformazioni e se comportanti un più vasto ambito di rispetto - prevalgono sul P.G.T..
- 1.4. La Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) si pone quali obiettivi generali:
- a) Recuperare e rafforzare l'identità del territorio migliorando la qualità del tessuto urbano;**
  - b) Completare il tessuto insediativo individuando idonee opportunità localizzative per le aree destinate ai nuovi interventi, funzionali a migliorare forma e qualità del nucleo urbano;**
  - c) Promuovere il recupero e la riconversione delle strutture dismesse destinate alle attività economiche e consentire adeguate opportunità di ampliamento e sviluppo delle strutture produttive esistenti evitando ulteriore consumo di suolo;**
  - d) Migliorare il sistema della mobilità, l'accessibilità ai servizi ed i collegamenti interni;**
  - e) Salvaguardare l'ambiente naturale, valorizzare le qualità paesaggistiche dei luoghi;**
- 1.5. La Variante Generale del PGT prevede l'utilizzo dei meccanismi di compensazione, perequazione, finalizzati al rafforzamento della rete dei servizi, al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle aree di interesse ecologico e di mitigazione ambientale, nonché di incentivazione finalizzata a promuovere gli interventi strategici di rigenerazione urbana, perseguendo complessivamente una più equa ripartizione dei benefici economici derivanti dalle trasformazioni del territorio, qualora ciò non contrasti con gli interessi pubblici generali.
- 1.6. La Variante Generale del PGT recepisce gli indirizzi della Legge Regionale n. 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato") e le direttive regionali in materia di contenimento del consumo di suolo, come meglio integrate nella legge regionale 12/2005. La revisione generale della pianificazione promossa dalla Variante raggiunge un bilancio positivo in termini di riduzione del consumo di suolo, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31/2014 come recepita dal PTR. La Variante è corredata dagli elaborati cartografici relativi al consumo di suolo, e dalle relative relazioni.



- 1.7 La Variante recepisce gli indirizzi ed i criteri applicativi della Legge Regionale n. 18/2019 (Misure di semplificazione ed incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente) e le conseguenti modifiche della legge regionale 12/2005. L'applicazione di tali disposizioni nell'ambito del PGT di Biandronno, per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione è disciplinato dagli artt. 10 e 12 delle presenti norme.
- 1.8. Il Piano di Governo del Territorio:
- recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale sovraordinati, ed, in particolare, ha contenuti coerenti e coordinati con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) e con il Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - recepisce le prescrizioni della DGR 4429 del 30 novembre 2015, relativa alle misure di conservazione che si applicano nelle ZPS/ZSC "Palude Brabbia" (IT2010007), ZSC Lago di Biandronno (IT2010006) ed alla ZPS Lago di Varese (ZPS IT2010501)
  - Recepisce le prescrizioni e le direttive del piano di gestione della [Riserva Naturale Orientata della Palude Brabbia, istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. del 30 novembre 1983 n. 86](#), nonché quelle della D.G.R relative alla Riserva Naturale Lago di Biandronno
  - esplica la propria efficacia, disciplinando, anche con le norme di Piani Settoriali allegati, interventi di completamento, trasformazione urbanistica ed edilizia e vincoli sia di natura strategica, a carattere paesistico, sia operativa a breve e medio termine;
  - individua e norma, attraverso il Piano delle Regole, le destinazioni private del suolo e degli edifici, le modalità di intervento sulle parti edificate e le aree a destinazione agricola;
  - individua e norma, attraverso il Piano dei Servizi le destinazioni pubbliche per programmare la dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse pubblico, locale, urbano e territoriale.
- 1.9. La Variante Generale 2 del PGT
- in conformità all'art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 è sottoposta alla valutazione ambientale strategica (VAS);
  - è redatta con riferimento alle risultanze del documento appositamente predisposto per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
  - è corredata da Valutazione di Incidenza per gli effetti determinati sulle aree di Rete Natura 2000 ai sensi delle direttive comunitarie e della vigente legislazione in materia, in particolare per quanto attiene i seguenti Siti;
    - Zona Speciale di Conservazione (ZPS/ZSC) denominato "Palude Brabbia" (IT 2010007)
    - Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Lago di Varese" (IT 2010501)
    - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) denominata "Lago di Biandronno" (IT 2010006), in cui si applicano le misure di conservazione di cui alla D.G.R. 4429/2015
- 1.10 Nella normativa che segue ed in quella relativa agli altri elaborati del PGT, la dizione "Piano di Governo del Territorio" assume il significato di tutti i documenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole
- 1.11. I tre documenti costitutivi del Piano di Governo del Territorio contengono sia nelle previsioni grafiche sia in quelle normative disposizioni aventi il carattere di prescrizioni, direttive ed indirizzi, secondo quanto previsto all'art. 5.
- 1.12. Le norme relative alle definizioni di indici e parametri ed alla disciplina e definizione delle destinazioni d'uso sono quelle riportate nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole, integralmente valide per l'intero PGT.



---

ART.2 - CONTENUTI E LIMITI DEL DOCUMENTO DI PIANO

- 2.1. Documento di Piano è redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 12/2005. In sede di elaborazione della Variante Generale al PGT si è proceduto all'aggiornamento ed alla revisione degli elaborati di analisi e di valutazione del Documento di Piano predisposti nella prima stesura dello stesso, nonché al recepimento delle direttive e delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni più recenti della legislazione e della pianificazione sovraordinata. Gli elaborati di analisi della Variante Generale al PGT integrano ed in alcuni casi sostituiscono integralmente la documentazione di analisi del PGT quale aggiornamento della lettura e delle valutazioni in merito alla situazione territoriale, ambientale ed insediativa. La documentazione di analisi, così aggiornata, costituisce:
- a. il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, tenuto conto delle proposte dei cittadini singoli o associati emerse nel percorso di partecipazione, documentato nel Rapporto Ambientale della VAS.
  - b. il quadro conoscitivo del territorio comunale,
  - c. il raccordo con la pianificazione sovracomunale e con gli altri strumenti di pianificazione settoriale che interagiscono e di integrano al PGT.
- 2.2. Sulla base delle analisi e delle valutazioni di cui al comma precedente, tenuto conto delle proposte dei cittadini singoli o associati emerse nel percorso di partecipazione, sono stati individuati gli obiettivi strategici per la Variante di PGT. Per tali obiettivi sono state valutate le condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza con le previsioni di livello sovracomunale. Per il raggiungimento degli obiettivi il piano individua azioni urbanistiche e conseguenti trasformazioni territoriali per le quali sono state valutate le ricadute ambientali e prescritti, laddove necessario, interventi di mitigazione.
- 2.3. Il Documento di Piano, della Variante generale del PGT, sulla scorta di quanto emerso dall'aggiornamento delle analisi ricognitive e conoscitive ed in coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti, nei limiti ed in relazione con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale, ed in particolare con le disposizioni regionali in materia di contenimento del consumo di suolo ai fini della determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, definisce le nuove possibilità edificatorie operando attraverso ambiti di trasformazione ed ambiti di rigenerazione urbana. Il dimensionamento complessivo della Variante di PGT tiene peraltro conto anche delle possibilità edificatorie ammesse nelle aree di completamento e di riqualificazione urbana direttamente disciplinati dal Piano delle Regole. La capacità edificatoria complessiva, le superfici interessate suddivise tra interventi di rigenerazione/riqualificazione e nuova edificazione su aree libere, è documentato in maniera analitica nella relazione del Documento di Piano
- 2.4. Gli elaborati del Documento di piano della Variante 2020 al PGT, che integrano e sostituiscono quelli del PGT vigente sono i seguenti:

**Quadro ricognitivo e programmatico**

- DdP A 1 Le trasformazione dei boschi ammesse dal Piano di indirizzo Forestale
- DdP A 2a Rete Ecologica Provinciale
- DdP A 2b Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino
- DdP A 3 Carta dei vincoli ambientali e sovraordinati
- DdP A 4 Carta dei vincoli territoriali amministrativi
- DdP A 5 Infrastrutture di Mobilità
- DdP A 6 Destinazioni d'uso dei suoli agricoli e forestali DUSAF – variazioni storiche



### **Quadro conoscitivo del territorio comunale**

- DdP B 1 Stato di attuazione delle previsioni di Piano
- DdP B 2 Individuazione dei contributi partecipativi
- DdP B 3 Consumo di suolo verifica della soglia di riduzione negli Ambiti di Trasformazione
- DdP B 4 Consumo di suolo Confronto tra tutte le previsioni del PGT vigente al 2/12/2014 e della Variante
- DdP B 5a Consumo di suolo – Bilancio qualitativo della Variante rispetto alle previsioni del PGT vigente al 2/12/2014 – Valori agronomici ed ecologici
- DdP B 5b Consumo di suolo – Bilancio qualitativo della Variante rispetto alle previsioni del PGT vigente al 2/12/2014 – Valori ambientali e paesaggistici
- DdP B 5c Consumo di suolo – Sintesi del Bilancio qualitativo della Variante rispetto alle previsioni del PGT vigente al 2/12/2014
- DdP B 6 Carta del consumo di suolo. Confronto dello stato di fatto e di diritto della Variante e del PGT vigente al 2/12/2014
- DdP B 7 Lettura cartografica e iconografica dello sviluppo urbano del territorio
- DdP B 8 Sintesi delle relazioni nel tessuto urbano
- DdP B 9a Aree agricole strategiche del PTCP - Incongruenze cartografiche
- DdP B 9b I comparti a destinazione agricola prevalente entro i quali individuare gli ambiti destinati alle attività agricole di interesse strategico

### **Indirizzi e proposte progettuali**

- DdP C 1 Ambiti di Trasformazione, indirizzi generali di pianificazione urbana
- DdP C 2 Confronto delle previsioni insediative di piano con gli Ambiti Agricoli strategici del PTCP vigente
- DdP C 3 Confronto delle previsioni insediative di piano con le aree boscate del PIF
- DdP C 4 Norme di Attuazione
- DdP C 5 Allegato NdA: Schede Ambiti di Trasformazione e di Rigenerazione
- DdP C 6a Relazione illustrativa parte I – inquadramento
- DdP C 6b Relazione illustrativa parte II – Il progetto di Piano

Costituiscono peraltro documentazione integrativa del P.G.T.,

- A) l'indagine geologico-tecnica del territorio comunale, (cui si rimanda per l'elenco elaborati);
  - B) Studio semplificato di Invarianza idraulica
- 2.5. Il Documento di Piano è sempre modificabile, previa procedura di valutazione ambientale di ogni variante del medesimo, in conformità all'art. 4, comma 2, l.r. 12/2005, nel rispetto dell'art. 5 L.R. 31/2014.
- 2.6. Il Documento di Piano non ha scadenza ma dovrà essere assoggettato a verifica ed aggiornamento entro e non oltre i 5 anni dall'approvazione del presente documento ai sensi del comma 2 dell'art 10-bisdella L.R. 12/2005.



---

ART.3 - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

- 3.1. Attraverso gli elaborati cartografici di cui all'art. 2 ed in particolare la Tav DdP C 1 - "Ambiti di Trasformazione, indirizzi generali di pianificazione urbana e quantificazione del piano", e le presenti NdA con relativi allegati, Il Documento di Piano individua il quadro strategico delle previsioni insediative ed infrastrutturali generali. L'allegato alle Norme di Attuazione DdP - "Schede Ambiti di Trasformazione" disciplina in particolare le modalità attuative degli interventi previsti, definendo per ciascun Ambito gli indirizzi e le prescrizioni di intervento nonché le modalità cui dovranno conformarsi gli strumenti attuativi (piani attuativi e atti di programmazione negoziata) volti a rendere operative tali previsioni.
- 3.2. Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; tutte le previsioni relative ad aree private in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, o nelle previsioni del Piano dei Servizi o del Piano delle Regole, ovvero nei contenuti degli Strumenti attuativi del PGT, una volta approvati ai sensi di legge.
- 3.3. Le presenti norme tecniche e gli elaborati grafici disciplinano gli interventi ammissibili negli ambiti di trasformazione la cui attuazione è subordinata alla successiva approvazione di piani attuativi e atti di programmazione negoziata. Definiscono altresì prescrizioni ed indirizzi per gli altri strumenti di pianificazione del PGT
- 3.4. Negli ambiti territoriali disciplinati da piano attuativo, la potenzialità edificatoria massima ancorché determinata con riferimento solo ad alcune aree - si intende attribuita, uniformemente, a tutte le aree comprese nel perimetro, così da realizzare l'indifferenza dei proprietari rispetto alle diverse destinazioni. Sono però sottratte a tale regime le aree già appartenenti al demanio stradale, nonché quelle occupate da corsi d'acqua naturali od artificiali attivi, censite in catasto terreni, le quali anche se campite dal PGT come aree edificabili - non sono computabili per determinare la potenzialità edificatoria massima dell'ambito territoriale.
- 3.5. Gli strumenti e le relative procedure di predisposizioni, di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge, con le ulteriori indicazioni e prescrizioni delle presenti norme e dell'allegato DdP - "Schede Ambiti di Trasformazione".
- 3.6. Le tabelle relative alla quantificazione di Piano, utilizzate per la quantificazione della capacità edificatoria della Variante di PGT, hanno carattere indicativo e non vincolante per quanto riguarda il calcolo delle superfici relative ai lotti ed ai comparti di intervento, in quanto stimati sulla scorta della cartografia (rilievo aerofotogrammetrico) in scala 1:2000 e del data base ad esso associato. Per determinare le superfici reali - ed i perimetri rispetto alla effettiva situazione territoriale degli ambiti d'intervento - su cui applicare i parametri edificatori, dovranno essere presentati appositi rilievi topografici in scala adeguata.



### **3.7 Aree in vincolo paesaggistico**

3.7.1 Sono soggetti al preventivo parere della Soprintendenza competente ai sensi dell'art. 16, commi 3/4, della Legge Urbanistica (Legge 17 agosto 1942, n. 1150), come modificato dall'art. 5, l. 6 agosto 1967, n. 765, gli interventi di trasformazione che interessano i "beni paesaggistici" di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, ossia relativi ad aree ed immobili vincolati (sia con provvedimento specifico che "ope legis").

### **3.8 Obiettivi di qualità paesistica**

3.8.1. Per ciascuna trasformazione prevista, il Documento di Piano stabilisce "obiettivi di qualità paesaggistica", dei quali la pianificazione attuativa (P.A.) dovrà tener conto.

Così pure dovrà tenerne conto la successiva progettazione edilizia.

3.8.2. La progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione e all'inserimento paesistico delle trasformazioni è considerata parte organica e fondamentale del processo di pianificazione e progettazione edilizia e condizione essenziale per qualsiasi atto di assenso da parte del Comune.



---

ART.4 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E CONTRASTI TRA  
DISPOSIZIONI, DEROGHE

- 4.1. Le disposizioni contenute nelle presenti N.d.A. sono correlate e subordinate alla normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia.  
Pertanto, l'eventuale introduzione di nuove norme o la modificazione e l'integrazione delle attuali norme sia statali, sia regionali, che abbia efficacia diretta e prevalente sulla presente disciplina, comporta la decadenza degli articoli di N.d.A. in contrasto, qualora la relativa disposizione di legge non subordini l'entrata in vigore delle nuove norme ad un adeguamento del PGT mediante Variante urbanistica, e l'obbligo del rispetto della normativa statale o regionale vigente al momento dell'attuazione di ogni intervento di trasformazione urbanistica o edilizia.
- 4.2. Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni statali e regionali in materia e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale.
- 4.3. caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT e le presenti norme, prevalgono queste ultime.
- 4.4. In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, come definite dall'art. 5 delle presenti norme, prevale quella avente valore cogente maggiore di qualunque dei tre documenti costituenti il presente PGT.
- 4.5. In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti a documenti diversi del PGT, prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi nel caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute.  
Prevale altresì la previsione contenuta nel Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.
- 4.6. In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza contenute in Piani di Settore, per determinarne la prevalenza si deve applicare il principio di specialità.
- 4.7. Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente, ovvero nei casi e con le modalità previste dall'art. 40 della L.R. 12/2005.



---

ART.5 - EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI

- 5.1. La normativa seguente si articola in norme a carattere generale, ed in norme rivolte agli altri documenti del PGT, agli strumenti attuativi ed ai Piani di Settore.
- 5.2 **Prescrizioni:** sono le norme vincolanti a cui il Documento di Piano attribuisce esplicitamente valore strategico e pertanto risultano vincolanti per i piani attuativi e per gli strumenti di pianificazione negoziata; la modificazione di una prescrizione in sede di pianificazione attuativa ovvero di Piano delle Regole, Piano dei Servizi o di altro piano di settore comporta variante al Documento di Piano.
- 5.3 **Indirizzi:** costituiscono indirizzi le altre disposizioni contenute nel Documento di Piano, finalizzate ad orientare le azioni dell'Amministrazione comunale e dei soggetti attuatori per l'attuazione degli interventi urbanistici.  
Gli indirizzi hanno il carattere di indicazioni e devono essere approfonditi e verificati in sede di progettazione attuativa.  
In particolare hanno valore di "indirizzi" le seguenti disposizioni:
- Le indicazioni per la redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi
  - Le direttive d'indirizzo contenute nelle schede normative relative agli ambiti di intervento
- 5.4. Il Documento di Piano detta altresì delle Direttive volte ad orientare in termini generali le politiche che i piani attuativi ed i Piani di Settore devono porre in atto. Prevedono pertanto integrazioni ed approfondimenti atti ad una migliore e più efficace attuazione.  
Le direttive ammettono adattamenti sulla scorta di analisi di maggiore dettaglio, ovvero, in base a motivazioni adeguatamente supportate, possono ammettere soluzioni alternative vantaggiose per la più efficace azione di attuazione del Piano.
- 5.5. Gli interventi previsti nelle aree e sugli edifici esistenti che ricadono entro il perimetro degli "Ambiti di Trasformazione" possono essere attuati nei cinque anni di validità del Documento di Piano dalla data della sua efficacia.
- 5.6 Trascorso il periodo di validità le previsioni relativi agli ambiti di trasformazione perdono la loro efficacia.
- a) Le aree libere esterne al TUC conservano l'originaria destinazione d'uso agricola o boschiva e in esse sono consentiti solo interventi previsti dal Piano delle Regole nelle aree agricole e boschive in consonanza con la classificazione delle aree confinanti.
  - b) Per le aree interne al TUC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, al fine di non pregiudicare gli obiettivi e le finalità di intervento del futuro PGT.
- 5.7 Alla cessazione dell'efficacia delle previsioni di trasformazione per gli ambiti di rigenerazione, si applicano le norme previste dal piano delle regole all'art. 2 delle Norme di Attuazione.



---

ART.6 – PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA.

- 6.1 Il Documento di Piano prevede il ricorso agli strumenti urbanistici della perequazione, della compensazione, e della incentivazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, Le modalità generali di applicazione di tali strumenti nella Variante di PGT sono definite nei commi successivi e meglio specificate nelle norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. L'applicazione di tali strumenti urbanistici e le specifiche modalità attuative sono definite per ciascun ambito nelle relative schede di intervento di cui agli allegati alle Norme di Attuazione DdP – "Schede Ambiti di Trasformazione". Ai fini del dimensionamento di piano i diritti edificatori che concorrono alla determinazione della capacità edificatoria dei diversi ambiti in cui si applicano tali strumenti urbanistici, sono riassunti nelle tabelle allegate. L'individuazione puntuale delle aree che generano diritti edificatori è invece demandata al Piano dei Servizi ed in particolare all'elaborato PdS 04 Aree di compensazione e generazione dei meccanismi perequativi."
- 6.2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione sulle seguenti aree, come definite all'interno del PGT:
- gli Ambiti di Trasformazione di nuova previsione (AT)
  - gli ambiti di completamento (AC)
  - le aree destinate a servizi pubblici, inserite in ambiti di trasformazione, o, se esterne, specificamente individuate ai fini della perequazione urbanistica,
  - le aree a verde con valenza ambientale ed ecologica specificamente individuate ai fini della compensazione urbanistica.
- 6.3. La generazione dei diritti edificatori cui la Variante fa ricorso si articola nelle seguenti tipologie:
- perequazione di comparto
  - perequazione diffusa;
  - compensazione ed altri incentivi.
- 6.4. La perequazione di comparto è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio a tutte le aree che costituiscono la superficie territoriale di un comparto, indipendentemente dalla destinazione funzionale dell'area attribuita direttamente dal Documento di Piano o definita dallo strumento attuativo.
- Le possibilità edificatorie che derivano dall'applicazione dell'indice specifico ITd o I<sub>fd</sub>, che determina la capacità edificatoria aggiuntiva ammessa per l'ambito, dovranno essere realizzate sulle aree effettivamente edificabili, nel rispetto delle prescrizioni definite dalle presenti norme e dalle schede di intervento (d'Ambito), ed in base a quanto verrà definito in sede di pianificazione attuativa.
- 6.5. La perequazione diffusa si applica alle aree destinate alla realizzazione di nuovi servizi (sia per l'acquisizione di quelle private che per l'attuazione di quelle già di proprietà pubblica) ed infrastrutture, analogamente alla compensazione che il piano assegna alle aree, in ambito urbano, da conservare a verde con finalità ecologiche o paesaggistiche.
- 6.6. Per le aree di cui al comma 6.5 la capacità edificatoria teorica assegnata all'area si traduce in diritti edificatori (Id = Indice di edificabilità derivato) che si generano a favore dei proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute e/o asservite al Comune per la realizzazione di servizi pubblici previsti dal Piano, o a compensazione degli interventi finalizzati alla qualificazione delle aree a verde ai fini ecologico-ambientale.
- I diritti edificatori vengono quindi trasferiti alle aree di edificazione che prevedono una capacità edificatoria aggiuntiva (derivata) nei limiti indicati dalle schede di intervento degli Ambiti o dalle norme che disciplinano gli interventi di nuova edificazione, ove previsto.



- 6.7. La gestione dei diritti edificatori sarà disciplinata da specifico regolamento, che sarà corredato dalla definizione del valore di riferimento per l'assegnazione di tali diritti derivanti dalla cessione o acquisizione di aree di proprietà pubblica o relativi ad interventi di interesse pubblico. Nelle more di approvazione di tale regolamento, in caso di interventi che prevedano l'acquisizione di diritti edificatori si applicano, qualora ne sussistano le condizioni, i disposti di cui all'art. 16 comma d-ter del D.P.R. 380/01.
- 6.8. Il Comune può utilizzare, ai fini dell'applicazione del meccanismo di perequazione o compensazione, anche il proprio patrimonio di aree, indipendentemente dalla destinazione originaria di Piano, cedendo la capacità edificatoria che il PGT assegna a tali aree, secondo le finalità definite dal piano e nel rispetto delle modalità attuative e dei relativi regolamenti comunali di gestione dei diritti edificatori.  
Il meccanismo della compensazione può inoltre essere finalizzato a consentire la demolizione di edifici e la loro traslazione (compensata con l'assegnazione di diritti edificatori) in posizione coerente con le finalità di riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale del PGT.
- 6.9. L'utilizzo di un'area per la realizzazione diretta da parte del privato di servizi su di essa previsti o comunque di edificazione compatibile con la destinazione dell'area, non consente la sua utilizzazione per l'acquisizione dei diritti edificatori di cui al comma 6.5.
- 6.10. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, sulle aree edificabili di cui al comma 6.2. la capacità edificatoria ammessa dal PGT, nel rispetto di quanto indicato dalle Schede di Ambito allegate alle presenti norme, è determinata dalla sommatoria dell'applicazione dei seguenti indici di edificabilità:
- l'indice territoriale specifico (It): costituisce la capacità edificatoria in SI (espressa per unità di superficie) della superficie territoriale dell'Ambito;
  - l'indice territoriale derivato (ITcp): costituisce la capacità edificatoria in SI (espressa per unità di superficie) degli indici acquisiti in relazione alla cessione di aree per servizi (perequazione) o alla realizzazione degli interventi di mitigazione per le aree di tutela ecologica (compensazione), o, nei casi specificamente previsti e disciplinati dalla normativa di piano, per la realizzazione di attrezzature o infrastrutture pubbliche, secondo quanto indicato nelle schede d'ambito;
- 6.11. Il meccanismo della compensazione, per le aree a verde, esterne ad ambiti di trasformazione o soggetti a pianificazione attuativa, è finalizzato a consentire di realizzare obiettivi strategici di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.
- 6.12. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi del meccanismo compensativo/perequativo, le somme versate per l'acquisizione dei diritti volumetrici potranno essere utilizzate dai proprietari acquirenti per la realizzazione delle opere di riqualificazione e valorizzazione ambientale, ecologica e fruitiva su tali aree, previa stipula di una convenzione con l'A.C. che definirà le opere da realizzare, nonché i tempi ed i modi in cui le stesse dovranno essere realizzate, le eventuali modalità di fruizione dell'area nell'interesse pubblico e collettivo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Contratti pubblici.
- 6.13. In luogo della cessione delle aree di compensazione è possibile procedere al loro asservimento perpetuo all'uso pubblico e con oneri di gestione a totale carico del privato proponente, previa stipula di una convenzione con l'A.C.. Convenzione che definirà le modalità di utilizzo pubblico futuro di tali aree.  
Le modalità di raggiungimento degli obiettivi di compensazione ambientale prefissati nelle schede dei singoli Ambiti di Trasformazione o di Completamento (ad. Esempio realizzazione di aree a parcheggio, di percorsi ciclopedonali, o di fasce verdi arborate di mitigazione ambientale), e le opere da realizzare su di esse, i tempi ed i modi in cui le stesse dovranno essere realizzate,



Comune di Biandronno

le eventuali modalità di fruizione dell'area nell'interesse pubblico e collettivo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Contratti pubblici.

- 6.14. Ove il Piano prevede l'utilizzo dell'indice di compensazione per la realizzazione di infrastrutture su area già di proprietà pubblica, i proventi derivanti dalla vendita dei diritti edificatori dovranno essere destinati alla realizzazione delle infrastrutture previste dal Piano dei Servizi.



---

ART.7 - PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI

- 7.1. Il Piano dei Servizi assume quale finalità quella di assicurare, a supporto delle funzioni insediate e previste:
- una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, anche in considerazione di strategie definite a livello sovracomunale dal coordinamento dei comuni interessati;
  - le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica
  - le dotazioni a verde;
  - i corridoi ecologici
  - il sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato.
- 7.2. Il Piano dei Servizi valuta l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e individua le modalità di intervento.  
Analogamente, il Piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di Piano, le modalità di sviluppo e di integrazione dei servizi esistenti  
Le Norme che regolano gli interventi relative alla disciplina del Piano dei Servizi, in considerazione di quanto disposto dalla L.R. 12/2005 per i comuni minori, sono integrate nel testo normativo del Piano delle Regole.
- 7.3. Piano dei Servizi:
- a) recepisce e disciplina le aree per servizi strategici definite dal presente Documento di Piano; norma e definisce le altre aree per il completamento della dotazione complessiva di servizi;
  - b) individua le aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture e viabilità;
  - c) definisce analiticamente i servizi strategici, operando anche variazioni sia di localizzazione sia di estensione, rispetto alla previsione del presente Documento di Piano quando ciò contribuisca alla loro più efficace attuazione;
  - d) promuove, in relazione alle funzioni ecologiche svolte dalle aree agricole e boschive, sulla scorta di specifiche caratteristiche e localizzazione, incentivi ed accordi con i conduttori del fondo, definendo altresì i contenuti di convenzione utili alla loro attivazione, in particolare per quanto riguarda corridoi ecologici;
- 7.4. Il Piano dei Servizi, nel provvedere alla localizzazione di nuovi servizi di progetto, procede con il criterio del minor consumo possibile di suolo naturale ed agricolo.  
In particolare si dovranno evitare, se non indispensabili, interventi di realizzazione di infrastrutture su aree agricole strategiche ai fini della rete ecologica.
- 7.5. Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi il Piano si avvarrà prevalentemente da specifici strumenti urbanistici di cui all'art. 11 della LR 12/2005 (perequazione, compensazione o incentivazione) nelle modalità previste dalle norme del PdS, ricorrendo all'istituto dell'esproprio soltanto nei casi in cui, per qualunque ragione, ciò non risulti possibile.
- 7.6. Qualora la dotazione di aree per servizi in cessione, prevista per gli interventi soggetti a pianificazione attuativa dalle relative schede d'ambito o specifiche normative, permesso di costruire convenzionato o programmazione negoziata, sia inferiore alle quantità minime stabilite dal Piano dei Servizi, o nel caso in cui, in fase di negoziazione, si prevedano incrementi della capacità edificatoria degli ambiti, è ammessa la monetizzazione delle aree non cedute finalizzata alla realizzazione di standard qualitativi.



7.7. Tutti gli interventi previsti per la realizzazione di nuovi insediamenti negli Ambiti di Trasformazione o di Completamento, nonché per gli interventi di rigenerazione urbana sono subordinati alla verifica delle reti tecniche e dell'adeguata dotazione di urbanizzazioni esistenti e previste da realizzare in accordo con gli Enti gestori e/o concessionari dei relativi servizi.

- Nelle aree di ampliamento e di espansione occorre privilegiare soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo e negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corsi idrici superficiali.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 146 del D.Lgs. 152/2006, le estensioni della rete fognaria previste da ciascun Piano Attuativo al servizio dei nuovi insediamenti ivi previsti, dovranno possibilmente essere di tipo separato, con collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia

7.8. Piano dei Servizi individua in apposito elaborato grafico la **rete ecologica**.

Sulle tavole del Documento di Piano, sono individuati le aree che svolgono un ruolo importante per l'implementazione delle connessioni ecologiche.

All'interno delle aree strategiche individuate nella tavola DP C 16 gli interventi di trasformazione e di uso del territorio dovranno avere come obiettivo la ricostituzione del valore ecologico e paesistico ai fini di una migliore connessione tra gli elementi naturali del territorio agricolo circostante e il verde urbano.

7.10 Gli interventi di tutela degli elementi che costituiscono la rete ecologica, nonché la disciplina di tali aree, sono definite dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

7.11 Per la tutela e lo sviluppo della Rete ecologica comunale si applicano, oltre alle prescrizioni del PGT, le norme e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione sovraordinati, ed in particolare:

- Le disposizioni della Rete Ecologica Regionale
- Le norme del PTCP della Provincia di Varese
- Le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 5/03/2013 relativi alla rete ecologica Campo dei Fiori - Ticino



---

ART.8 - PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE

8.1. Piano delle Regole:

- a) definisce, sull'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
- b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado;
- d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica:
  1. il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP;
  2. l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale e agli interventi di trasformazione urbana, programmi di recupero urbano (PRU), programmi integrati di intervento, accordi di programma od altri atti di programmazione negoziata;
- e) individua:
  1. le aree destinate all'agricoltura;
  2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
  3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

8.2. Per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi (con particolare attenzione alle zone di valore storico ambientale), di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali edili, di compatibilità ambientale e paesistica, di promozione di energie alternative, il Piano delle Regole si avvale del Regolamento Edilizio che detta norme e indirizzi per procedure e modalità di presentazione delle richieste di intervento.

8.3. Il Piano delle Regole si avvale inoltre di apposita deliberazione (di norma assunta nel contesto del Bilancio Comunale) per la determinazione

- di oneri di urbanizzazione e contributi,
- del valore delle aree,
- del valore degli indici volumetrici (ai fini della perequazione)
- del valore di monetizzazione delle aree a parcheggio

La delibera avrà inoltre la finalità di determinare le indennità di esproprio, le indennità conseguenti alla decadenza dei vincoli ed al fine della monetizzazione in alternativa alla cessione di aree ed attuazione di servizi ed infrastrutture.



---

ART.9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PGT – PRESCRIZIONI GENERALI PER I PIANI ATTUATIVI ED I PIANI DI SETTORE.

- 9.1. Le previsioni di PGT si attuano con l'uso degli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale e regionale.
- 9.2. Gli interventi pubblici e privati contenuti in strumenti attuativi devono essere preceduti, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente, da esame di impatto paesistico del progetto, ai fini della determinazione della sensibilità paesistica del sito interessato e dell'incidenza paesistica del progetto.
- 9.3. Gli elaborati relativi sia ad interventi pubblici sia privati devono documentare:
- la fattibilità geologica
  - l'accessibilità (viabilistica e ciclopedonale)
  - la coerenza del progetto rispetto alla situazione del contesto circostante in particolare rispetto alla compatibilità paesistica ed ambientale ed alla qualità architettonica dell'intervento;
  - la dotazione delle infrastrutture rispetto all'urbanizzazione primaria ed alla dotazione dei servizi con l'attuazione delle previsioni relative alle urbanizzazioni secondarie definite dal Piano dei Servizi e delle previsioni relative alla qualificazione ambientale ed ecologica del contesto interessato, ed in particolare alla rete ecologica comunale.
- 9.4. Nei casi di ristrutturazione urbanistica relativamente ad aree produttive dismesse l'intervento è sempre accompagnato dal piano di bonifica preliminare del sito o da documentazione e rilevamenti volti ad attestare che la bonifica dell'area non è necessaria.  
In caso di dismissione di attività produttive nel tessuto urbano l'Amministrazione Comunale richiede che vengano presentate, entro 12 mesi dalla dismissione stessa, una relazione sulle caratteristiche storiche dell'insediamento e delle lavorazioni, sullo stato dei suoli, anche attraverso prove geognostiche o similari, delle condizioni del sottosuolo, nonché la relazione e il progetto degli eventuali necessari provvedimenti di bonifica, salvo che le attività in tale periodo non siano state riprese.
- 9.5. Per l'attuazione degli interventi pubblici e privati, il Documento di Piano si avvale e fa riferimento anche ai seguenti Piani di Settore:
- La "Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica" del P.G.T. in attuazione dell'articolo 57 della L.R. 11/03/2005, n. 12, integrata con lo studio sull'invarianza idraulica;
  - La "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano di cui all'articolo 4 della L.R. 11/03/2005, n. 12;
  - La Valutazione d'incidenza rispetto agli habitat di interesse naturalistico, afferenti a rete natura 2000, ed alla rete ecologica
- 9.6. Ai sensi delle direttive sugli habitat di interesse comunitario (Rete natura 2000) nel territorio comunale sono individuati due ambiti speciali di tutela, (che interessano lo stesso ambito territoriale):
- Zona Speciale di Conservazione (ZPS/ZSC) denominato "Palude Brabbia" (IT 2010007)
  - Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Lago di Varese" (IT 2010501)
  - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) denominata "Lago di Biandronno" (IT 2010006), in cui si applicano le misure di conservazione di cui alla D.G.R. 4429/2015



I progetti e gli strumenti urbanistici attuativi che riguardano o che comportano interferenze con i SIC/ZSC e le ZPS del territorio comunale e di territori limitrofi, riportati sull'elaborato cartografico del PGT DdP 8° a) " Tavola dei vincoli Sovraordinati", dovranno essere corredati da uno Studio di Incidenza, redatto ai sensi della vigente normativa, che dovrà essere sottoposto all'Ente gestore per la relativa Valutazione di Incidenza.

Ai sensi della DGR n. 4488 del 29.03.2021 l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza è da intendersi quale obbligo di attivazione dello Screening di incidenza, da svolgere nella forma di verifica di corrispondenza alla preavalutazione regionale per determinate categorie d'intervento (Allegato B relativo alle tipologie di intervento ed Allegato C Modalità per la verifica di corrispondenza alla preavalutazione) o di screening specifico (Allegato F modulo per il proponente e G).

- 9.7 Il presente P.G.T. recepisce i contenuti del progetto di rete ecologica di livello provinciale, nonché le previsioni per la realizzazione di un corridoio ecologico di connessione tra il Parco del Ticino ed il Parco del Campo dei Fiori promosso dalla Provincia di Varese che interessa, il territorio comunale di Biandronno quale ulteriori aree di interconnessione tra le zone protette naturali riconosciute quali elementi principali per la tutela della biodiversità, con l'individuazione di alcune fasce tampone tra il lago e le riserve e di due varchi dedicati alla connessione tra le aree protette. Per la rete Campo dei Fiori – Ticino, secondo quanto previsto dall'accordo approvato con deliberazione di Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 5/03/2013, il PGT prevede una revisione di alcune aree interessate, finalizzata a consentire l'attuazione di alcune previsioni insediative che non possono essere allocate in altra situazione ed alla rettifica di alcuni ambiti interessati da insediamenti previgenti all'individuazione della rete, proponendo, anche a compensazione delle aree sottratte, l'estensione ad altre aree, che, a seguito dell'entrata in vigore della Variante di PGT, saranno interessate dal regime di tutela previsto ai sensi della suddetta delibera. Per gli interventi che interessano le aree comprese entro la fascia del corridoi, come individuato dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 5/03/2013, si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza come definite nel documento tecnico allegato alla suddetta delibera "Criteri per l'applicazione della procedura di esclusione dalla valutazione di incidenza e dalle procedure di valutazione di incidenza semplificata per interventi di limitata entità interessanti la rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino", così come aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della DGR n. 4488 del 29.03.2021 che prevede la procedura di Screening sostitutive della procedura di esclusione dalla valutazione di incidenza e dalle procedure di valutazione di incidenza semplificata.



---

ART.10 - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE

- 10.1. Nella tavola delle previsioni di piano sono individuati, con apposito perimetro e sigla alfanumerica gli ambiti di trasformazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 punto e) della L.R. 12/2005.
- 10.2 La validità degli ambiti di trasformazione è correlata alla validità del Documento di Piano, entro tale termine dovrà pertanto essere adottato lo strumento urbanistico previsto per la loro attuazione; in assenza di tale provvedimento l'individuazione degli Ambiti di Trasformazione perde efficacia e non è pertanto possibile procedere alla sua attuazione. Le schede d'intervento allegatale alle presenti norme possono peraltro prevedere un termine (inferiore rispetto alla scadenza del Documento di Piano) cui subordinare la presentazione della proposta di piano attuativo, o l'adozione dello stesso, stabilendo la decadenza della previsione di A.T. nel caso in cui entro tale termine non si provveda alla presentazione o all'adozione del piano attuativo.
- 10.3 Le schede allegatale alle presenti norme individuano di massima le aree interessate dall'ambito di trasformazione, il cui perimetro potrà essere meglio definito in sede di presentazione della proposta attuativa di cui al comma successivo. Le schede definiscono altresì gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
- 10.4. Ferma restando l'individuazione del perimetro di ambito o sub-ambito di attuazione qualora previsto dalla disciplina delle relative schede allegatale alle Norme di Attuazione, i Piani Attuativi, sulla scorta di motivazioni adeguatamente documentate al fine di assicurare un migliore assetto urbanistico, in base all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle coerenze con le proprietà contermini, sulla scorta di rilevazioni cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle del Documento di Piano, possono proporre rettifiche e marginali modificazioni ai perimetri degli ambiti stessi (entro il limite del 10% della S.T.) che dovranno essere approvati dall'A.C. contestualmente all'approvazione del Piano attuativo e che non comportano e non costituiscono variante del Documento di Piano.
- 10.5. Nelle aree individuate come Ambiti di Trasformazione dal Documento di Piano, in assenza di pianificazione attuativa e fino alla decadenza delle previsioni del DdP sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione del patrimonio edilizio esistente, come definiti dalla LR 12.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10.6. L'edificazione è regolata dagli indici e dai parametri stabiliti dalle presenti norme e dalle schede di intervento.  
Il piano attuativo definirà l'edificabilità effettiva dell'intervento, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle presenti norme, mediante negoziazione fra le parti (soggetti proponenti e Comune), sulla base dei seguenti requisiti di qualità dell'intervento proposto:
- Sostenibilità ambientale (efficienza energetica, uso di materiali e tecniche della bioarchitettura, contenimento dell'uso delle risorse idriche, adozione di sistemi di riciclaggio dei rifiuti solidi e liquidi, ecc.);
  - Qualità paesaggistica;
  - Qualità architettonica;
  - Qualità delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria duale, qualità dei materiali, dotazione di verde, ecc.);
  - Contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del Documento di piano, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di oneri economici connessi alla realizzazione di nuove attrezzature e di servizi pubblici e di interesse pubblico e generale.



10.7 La capacità edificatoria massima non potrà essere superata, e non potranno essere modificate le vocazioni funzionali, potranno invece essere modificate, in sede di presentazione, i parametri edificatori e la dotazione urbanistica di servizi che le schede prevedono per l'attuazione di tali ambiti, nel rispetto della dotazione minima prevista dal PGT per le funzioni che il piano attuativo prevede di insediare. La modifica della dotazione urbanistica deve comunque garantire il rispetto della dotazione minima di legge prevista complessivamente per il PGT

10.8 Indirizzi e criteri per la pianificazione attuativa relativa agli Ambiti di trasformazione:

- All'interno di ciascun Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzate, a carico dei soggetti attuatori, tutte le opere viabilistiche (strade veicolari, marciapiedi, percorsi ciclopedonali) rappresentate nei competenti elaborati grafici del Piano dei Servizi ed anche quelle ivi non rappresentate ma necessarie per garantire la funzionalità dell'insediamento rispetto alla situazione viabilistica esistente, e qualora ritenuto necessario dall'A.C., il piano attuativo dovrà essere corredato da uno specifico studio della mobilità.
- È posta a carico di ciascun Ambito di Trasformazione la cessione al Comune delle aree per attrezzature pubbliche nella quantità stabilite nei competenti elaborati del Piano dei Servizi.
- All'interno di ciascun Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzate, a carico dei soggetti attuatori del relativo Piano Attuativo, le attrezzature pubbliche (diverse dalla viabilità) previste dal Piano dei Servizi o comunque necessarie a garantire la dotazione minima di attrezzature e servizi in relazione alle funzioni che si intendono insediare ed al carico urbanistico; dovranno altresì essere attuate le previsioni relative agli standard qualitativi che il PGT prevede a carico dell'attuazione di tali interventi .
- Ciascun Piano Attuativo dovrà essere corredato dalle previsioni planivolumetriche di dettaglio come definite dalle presenti norme di attuazione nonché dalle schede di intervento relative ad ogni singolo ambito. La proposta di intervento dovrà essere corredata di tutti gli elaborati e gli studi necessari per dimostrare il corretto inserimento paesistico dell'intervento e la compatibilità ambientale.



---

ART.11 - AMBITI ASSOGGETTATI AD INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIGENERAZIONE URBANA

- 11.1. In applicazione dei principi della L.R 31/2014 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali', il PGT assoggetta ad interventi di recupero, finalizzati alla riqualificazione dell'ambiente costituito ed alla riorganizzazione dell'assetto urbano gli ambiti costituiti da insediamenti degradati, sottoutilizzati o dismessi, nei quali avviare processi di rigenerazione urbana secondo quanto stabilito dall'art. 8 bis della L.R. 12/2005.
- 11.2. Il PGT individua alcuni ambiti interessati da insediamenti dismessi, o solo parzialmente utilizzati, nonché con insediamenti incongrui rispetto al contesto, per i quali attivare processi di riqualificazione. Alcuni di questi, in base alla complessità degli interventi, potranno essere considerati quali ambiti di rigenerazione urbana, ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. L.R. 12/2005. Qualora gli interventi siano invece riconducibili al recupero edilizio degli insediamenti, senza particolare valenza strategica per il contesto di natura urbanistica e/o ambientale, ancorché con cambio di destinazione delle funzioni insediate, non si farà ricorso alle procedure di cui all'art. 8 bis, ma sarà possibile procedere mediante Piano Attuativo, o Pemesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni delle schede di intervento allegata alle norme di attuazione.
- Nelle schede d'ambito sono indicate le modalità d'intervento finalizzate a perseguire la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano, anche mediante interventi di sostituzione edilizia; in caso di interventi di rigenerazione urbana dovranno essere concordate con l'A.C. le modalità d'intervento finalizzate a conseguire l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche degli edifici esistenti, a fronte dell'assegnazione di incentivi edificatori, nel limite massimo del 10% dei parametri edilizi ammessi dalla Variante, e conseguentemente attuare le misure previste al comma successivo per gli interventi di rigenerazione urbana.
- L'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana potrà avvenire fruendo delle disposizioni della L.R. 18/2019, volte all'incentivazione ed alla semplificazione, ed in particolare di quelle relative alla semplificazione delle modalità attuative ed all'applicazione della riduzione degli oneri d'intervento, nonché dalle disposizioni di recepimento di tale disciplina definite dall'apposita delibera approvata dal Consiglio Comunale, le cui direttive possono modificare le prescrizioni delle schede d'intervento, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 18/2019.
- 11.3. Le schede allegata alle presenti norme individuano di massima le aree interessate dall'ambito di recupero degli insediamenti dismessi o solo parzialmente utilizzati, nonché con insediamenti incongrui rispetto al contesto, per i quali attivare processi di riqualificazione, il cui perimetro potrà essere rivisto e meglio in sede di presentazione della proposta attuativa, al fine di assicurare un migliore assetto urbanistico, in base all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, e comunque all'individuazione di un ambito che risulti più confacente per il perseguimento degli obiettivi di rigenerazione urbana; in sede di studio preliminare possono proposte rettifiche e modifiche ai perimetri degli ambiti stessi, che non determinino incremento del consumo suolo, che dovranno essere approvati dall'A.C. contestualmente all'approvazione del Piano attuativo, senza che tali modifiche costituiscano variante del Documento di Piano. Le schede definiscono altresì gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati al perseguimento degli obiettivi di rigenerazione.
- 11.6. Ferma restando l'individuazione del perimetro di ambito, in caso di intervento di rigenerazione urbana, che superi pertanto l'intervento di recupero nel rispetto dei parametri definiti dalle



norme della Variante di PGT, i Piani Attuativi dovranno essere preceduti dalla presentazione di un progetto urbanistico preliminare (*Masterplan*) corredato da uno studio di fattibilità economico-finanziaria per la definizione degli aspetti generali della rigenerazione urbana dell'area, da sottoporre alla Giunta Comunale per la verifica di coerenza con le azioni di Piano ed approvazione, finalizzato alla successiva presentazione di un piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato. Lo studio di fattibilità economico-finanziaria dell'intervento dovrà tener conto dei criteri stabiliti dalla DGR 7729 del 28/12/2022 "Modalità e requisiti per l'elaborazione della valutazione economico-finanziaria degli interventi di rigenerazione ai sensi dell'art. 43 , comma 2 della LR 12/2005. Il Masterplan potrà peraltro prevedere la possibilità di attuazione per sub ambiti, o ambiti stralcio, rispetto all'estensione degli ambiti prevista dal PGT vigente, garantendo il corretto rapporto con il contesto di riferimento, l'accessibilità, e la riqualificazione urbanistica, infrastrutturale ed ambientale dell'ambito urbano.

11.7 La deliberazione di Consiglio Comunale è finalizzata a promuovere gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale ed in particolare, individua le azioni volte alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo. Definisce i contenuti dello studio di fattibilità economico finanziaria finalizzato a definire un equo bilanciamento degli oneri e delle dotazioni di servizi ed infrastrutture verdi multifunzionali richieste dalla scheda d'intervento.

11.8. In caso di interventi di rigenerazione urbana che comportano varinate allo strumento urbanistico, il piano attuativo definirà l'edificabilità effettiva dell'intervento, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle presenti norme, mediante negoziazione fra le parti (soggetti proponenti e Comune), in base a quanto verrà stabilito dal masterplan sulla base dei seguenti requisiti di qualità dell'intervento proposto:

- Sostenibilità ambientale (efficienza energetica, uso di materiali e tecniche della bioarchitettura, contenimento dell'uso delle risorse idriche, adozione di sistemi di riciclaggio dei rifiuti solidi e liquidi, ecc.);
- Qualità paesaggistica;
- Qualità architettonica;
- Qualità delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria duale, qualità dei materiali, dotazione di verde, ecc.);
- Contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici per la rigenerazione urbana, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di oneri economici connessi alla realizzazione di nuove attrezzature e di servizi pubblici e di interesse pubblico e generale, ed in riferimento agli obiettivi stabiliti dalla L.R. 18/2019.
- Valorizzazione e sviluppo delle infrastrutture verdi multifunzionali, finalizzati all'attuazione della rete ecologica e della fruizione ambientale qualificata quale connessione sostenibile tra il sistema urbano ed il contesto ambientale circostante.

Il Masterplan potrà peraltro prevedere un incremento del 10% della capacità edificatoria massima, a fronte di un beneficio pubblico in termini di standard qualitativo aggiuntivo come meglio definito dallo studio di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria. Dovranno essere comunque realizzati gli obiettivi di qualificazione ambientale e gli standard qualitativi che il PGT prevede a carico degli interventi, e le prescrizioni qualificanti l'intervento in linea con gli obiettivi ed i criteri propri degli interventi.

11.10. Indirizzi e criteri per la pianificazione attuativa relativa agli Ambiti di trasformazione:

- All'interno di ciascun Ambito di Trasformazione (AT) o di Recupero e/o di Rigenerazione dovranno essere realizzate, a carico dei soggetti attuatori, tutte le opere viabilistiche (strade veicolari, marciapiedi, percorsi ciclopeditoni) rappresentate nei competenti elaborati grafici del Piano dei Servizi ed anche quelle ivi non rappresentate ma necessarie per garantire la



Comune di Biandronno

funzionalità dell'insediamento rispetto alla situazione viabilistica esistente, e qualora ritenuto necessario dall'A.C., il piano attuativo dovrà essere corredato da uno specifico studio della mobilità.

- È posta a carico di ciascun Ambito di Trasformazione la cessione al Comune delle aree per attrezzature pubbliche nella quantità stabilite nei competenti elaborati del Piano dei Servizi.
- Ciascun Piano Attuativo o PCC dovrà essere corredato dalle previsioni planivolumetriche di dettaglio relative agli insediamenti ed alle infrastrutture e corredata di tutti gli elaborati e gli studi necessari per dimostrare il corretto inserimento paesistico dell'intervento e la compatibilità ambientale. Dovranno inoltre essere corredati da tutti gli elaborati finalizzati al rispetto dei criteri previsti dalla L.R. 18/2019 in materia di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano.



---

## ART.12 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E PIANI ATTUATIVI VIGENTI

- 12.1. Gli interventi edilizi ed urbanistici negli ambiti di trasformazione e nelle aree di rigenerazione urbana di cui agli articoli 10 e 11, sono subordinati all'approvazione di Piani Attuativi ovvero, nei casi in cui la complessità degli interventi lo richieda in relazione alle disposizioni di legge, da strumenti di pianificazione negoziata (PII). I piani attuativi potranno essere di iniziativa pubblica o privata, sono disciplinati dall'art. 12 della L.R. 12/2005 e dovranno rispondere alle prescrizioni di cui ai commi successivi, nonché alle norme generali che regolano l'applicazione di tali strumenti come disciplinati dalle NDA del PdR e dal RE.
- 12.2. I piani attuativi potranno essere d'iniziativa pubblica o privata. I tipi di piano attuativo, la capacità edificatoria ovvero gli indici e i parametri urbanistici da adottare negli ambiti di trasformazione sono riportati nelle schede di intervento allegate. Le schede definiscono altresì prescrizioni ed indirizzi per gli interventi. Per gli interventi di recupero e riqualificazione urbanistica si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di recupero e valorizzazione definite peraltro dalla specifica disciplina del Piano delle Regole, nonché per gli ambiti di rigenerazione, dalla relativa deliberazione di CC, approvata ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 12/2005.
- 12.3. Per gli ambiti di trasformazione, preliminarmente alla presentazione del piano di iniziativa privata, i soggetti proponenti dovranno inoltrare al Sindaco istanza di attivazione del processo di pianificazione, secondo le modalità indicate dalle norme del Piano delle Regole ed in futuro dal Regolamento Edilizio che sarà disposto ai sensi della D.G.R. XI/695 del 24/10/2018 .
- L'istanza dovrà essere corredata da elaborati grafici e da una relazione costituiti almeno da uno schema planivolumetrico, finalizzato a concordare l'assetto urbanistico, in attuazione delle presenti norme e delle prescrizioni ed indirizzi definiti nelle schede di intervento e la capacità edificatoria derivante da meccanismi perequativi, ove previsti.
  - Gli elaborati grafici dovranno inoltre indicare le attrezzature ed i servizi previsti dal piano, gli elementi essenziali ed i criteri di qualificazione ambientale ed ecologica che l'intervento persegue, i principi ed i criteri che si intendono seguire per garantire la qualità paesaggistica dell'intervento ed il corretto inserimento nel contesto territoriale.
  - La presentazione dell'istanza comporta l'attivazione di una fase preliminare di verifica e negoziazione al fine di determinare le specifiche condizioni di attuazione dell'intervento sia rispetto alla coerenza urbanistica dell'area interessata dall'intervento, per eventuali proposte di ripartizione dell'ambito in più comparti, sia per l'applicazione degli indici e la definizione delle aree per servizi e degli interventi di urbanizzazione da realizzare.
  - Il Comune valuterà le istanze di pianificazione attuativa e accoglierà le richieste entro il termine di 60 giorni, per gli ambiti di trasformazione. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, il progetto di piano attuativo potrà comunque essere presentato con l'applicazione della capacità edificatoria di base attribuita al comparto, escluse quindi volumetrie aggiuntive derivanti da meccanismi di compensazione e/o perequazione, secondo le disposizioni contenute nelle schede di intervento.
  - Le modalità per l'eventuale interruzione dei termini sopra indicati sono prescritte dall'art. 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
- 12.4. Per gli ambiti di rigenerazione (AT/R) l'intervento è subordinato alla presentazione di un masterplan, che costituisce istanza di attivazione del processo di negoziazione preliminare all'attuazione dell'intervento mediante PA o PCC.
- Il Comune valuterà le istanze le istanze relative alla proposta di masterplan entro il termine di 45 giorni dalla presentazione delle stesse, concordando entro i successivi 60 giorni (che potranno essere opportunamente incrementati in relazione alla complessità dell'intervento), attraverso un processo negoziato, i contenuti del masterplan, che sarà approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, e che dovrà essere sottoposto ad un parere preliminare della



Commissione Paesaggio, con particolare attenzione ai criteri di sostenibilità sociale ed ambientale e di qualificazione ecologica e paesaggistica cui l'intervento si dovrà attenere.

- 12.5. Nelle schede di intervento è specificata la possibilità di suddividere un ambito in più comparti oggetto di distinti piani attuativi; tale possibilità è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:
- la conformazione e l'estensione del singolo comparto di piano attuativo non devono pregiudicare l'attuazione della restante parte dell'ambito: a tal fine dovrà essere prodotto uno specifico studio di inquadramento che costituirà parte integrante della documentazione da allegare all'istanza di attivazione del piano attuativo;
  - l'accessibilità del comparto deve essere funzionale e adeguata a garantire uno sviluppo infrastrutturale razionale per l'intero ambito e coerente con l'impianto infrastrutturale delle aree circostanti;
  - le opere di urbanizzazione e le reti tecniche da realizzare nel contesto dell'esecuzione del singolo piano attuativo devono avere il carattere di lotto funzionale autonomo e risultare fruibili anche in pendenza dell'attuazione degli altri comparti nei quali l'ambito dovesse risultare ripartito.
- 12.6. E' comunque possibile, nell'ambito delle procedure di attivazione dei Piani individuati dal presente PGT, ai fini della presentazione dei piani stessi, procedere con il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ...) anche al fine di rendere possibile la realizzazione sia degli interventi privati che di quelli pubblici previsti.
- In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 166/2002 ed il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.
- La modalità di applicazione di questa ulteriore possibilità sarà disciplinata dalla convenzione che accompagna il Piano Attuativo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. le sole opere pubbliche primarie devono comunque essere realizzate in maniera unitaria in fase iniziale, indipendentemente dalla realizzazione delle opere private;
  - b. la realizzazione delle opere pubbliche primarie deve iniziare entro un anno dall'ottenimento dei relativi permessi di costruire delle opere private, mentre la realizzazione delle opere pubbliche secondarie può essere attivata per fasi (purché siano lotti funzionali autonomi) strettamente relazionata alle fasi di realizzazione delle opere private ed in maniera proporzionale alle differenti proprietà, che andranno ad attuare il Piano nel suo complesso.
  - c. Il progetto piani volumetrico dovrà altresì essere accompagnato da uno schema con le fasi di attuazione degli interventi articolato rispetto alle differenti proprietà, sulla base dei differenti diritti edificatori posseduti.
- 12.7. In assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti all'interno degli ambiti sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di singoli fabbricati, purché non ne modifichino la destinazione d'uso e risultino coerenti con gli indirizzi contenuti nelle schede di intervento. Sono altresì ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione.
- 12.8. Qualora le schede di intervento non individuino per l'ambito specifiche dotazioni di servizi dovranno essere reperite, in sede di attuazione, le dotazioni minime di aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico indicate nel Piano dei Servizi, fatta salva la possibilità, ove il Piano dei Servizi stesso lo ammetta, di monetizzazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità legislative ed i regolamentari vigenti.



- 12.9. Per i piani attuativi e per i PII vigenti o in itinere alla data di adozione del presente Documento di Piano continuano a valere le definizioni, le prescrizioni, gli indici ed i rapporti stabiliti in sede di adozione e/o approvazione per tutto il periodo di validità di detto piano. Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuativo e della sua convenzione, che non incidano sul dimensionamento generale del piano attuativo stesso, potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai parametri dello strumento urbanistico vigente in attuazione del quale sono stati approvati.
- 12.10. Le costruzioni esistenti alla data di adozione del presente PGT, iniziate entro tale data e concluse regolarmente nei termini previsti dai relativi titoli abilitativi già rilasciati, in contrasto con le destinazioni funzionali di zona, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non aumentino la SL.
- 12.11. Le opere abusive, condonate ai sensi di legge, possono essere oggetto di qualunque tipo di intervento purché conforme alle disposizioni del PGT; in caso di contrasto con le disposizioni del PGT possono essere solo oggetto di manutenzione o di risanamento conservativo che non determinino la configurazione di un nuovo organismo edilizio.
- 12.12. Le trasformazioni urbanistico-edilizie relative agli Ambiti di Trasformazione dovranno avvenire nel rispetto dei tempi stabiliti in apposito Cronoprogramma da allegare al relativo Piano Attuativo. Detto Cronoprogramma dovrà stabilire:
- a) I termini temporali – nel rispetto delle tempistiche definiti nelle relative schede allegate alle presenti norme o concordati in sede di approvazione del master plan preliminare, e comunque di durata massima decennale – di ultimazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico la cui esecuzione sia posta a carico dei proprietari interessati;
  - b) La misura della penale da applicare in caso di ritardo nel compimento delle opere pubbliche o di interesse pubblico rispetto ai termini di cui al punto a). La penale si applica dal giorno di scadenza del termine assegnato con la diffida fino al giorno di completamento dell'opera;
  - c) Le modalità di applicazione di dette penali;
  - d) Possibilità per il Comune di rivalersi sulla garanzia finanziaria in caso di mancato pagamento della penale;
  - e) La possibilità, per il Comune, di escutere le garanzie finanziarie e di sostituirsi ai proprietari interessati nella realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, qualora il ritardo si protragga oltre un determinato termine;
  - f) La possibilità per il Comune, qualora il ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico si protragga oltre un determinato termine, di ordinare la sospensione dei lavori di costruzione degli edifici ad uso privato.
- Il Cronoprogramma ha efficacia prescrittiva e vincolante per i proprietari interessati, tanto per le opere pubbliche e di interesse pubblico, quanto per gli edifici ad uso privato.
- 12.13. Ciascun Piano Attuativo dovrà esattamente e puntualmente rappresentare e documentare eventuali diritti esistenti (servitù, usi civici, diritti in genere a favore di chieffia) e dimostrare in qual modo detti diritti vengano fatti salvi, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
- 12.14. Il Piano Attuativo dovrà essere corredato da “previsioni planivolumetriche di dettaglio”, aventi valore prescrittivo e vincolante, ed essere costituito dagli elaborati minimi stabiliti dalla vigente legislazione e dal RE.



---

ART.13 - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.) PER L'ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

13.1. Per l'attuazione degli interventi all'interno degli Ambiti di Trasformazione, qualora risulti specificamente prescritto quale strumento attuativo dalle schede d'intervento, o in alternativa ai piani attuativi ordinari, è previsto il ricorso a Programmi Integrati di Intervento (PII), promosso dai proprietari delle aree. I PII sono disciplinati dal CAPO I al Titolo VI della L.R. 12/2005, ed il ricorso a questi strumenti nell'ambito dell'attuazione del presente PGT, è ammesso nel rispetto delle seguenti finalità:

- recupero e riqualificazione degli insediamenti dismessi quando tale recupero persegue obiettivi di interesse pubblico e/o generale ed è previsto un mix di destinazioni per la riqualificazione funzionale;
- soluzione dei conflitti insediativi tra insediamenti residenziali e attività produttive nelle aree marginali, degradate o abbandonate;
- perseguimento degli obiettivi di sviluppo del sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici coerentemente col Piano dei Servizi o con la programmazione triennale delle Opere Pubbliche.

Ai sensi del 2 comma dell'art. 87 della L.R. 12/2005 i Programmi Integrati di Intervento devono essere caratterizzati dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi

- a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;
- b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

13.2 In caso di ricorso a PII, per gli ambiti individuati ai sensi della L.R. 18/2019 e classificati con apposita deliberazione quali ambiti di rigenerazione urbana, potranno essere rinegoziati i parametri edificatori individuata nelle schede d'ambito allegate, con un incremento non superiore al 10% dei parametri di edificabilità massima ammessa.

Oltre agli ambiti di trasformazione già individuati quali aree di interesse per la rigenerazione urbana, all'interno del tessuto urbano consolidato possono essere promossi Programmi Integrati di Intervento finalizzati al recupero di aree dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 bis della L.R. 12/2005, cui sarà assegnata una premialità con un incremento dell'edificabilità nel limite del 20%, rispetto alla capacità edificatoria ammessa dalle specifiche prescrizioni del PdR.

### 13.3. Procedura di presentazione dei P.I.I.

La procedura di presentazione dei P.I.I. prevede due fasi consequenziali:

- a) Proposta Preliminare, da sottoporre a verifica di coerenza con gli obiettivi di PGT;
- b) Proposta Definitiva, da sottoporre ad esame ed approvazione dei competenti Organi comunali, la cui presentazione dovrà avvenire entro 150 giorni dalla comunicazione di approvazione della Proposta Preliminare da parte dell'Amministrazione.

#### 13.3.1. Presentazione Proposta Preliminare

Il procedimento prevede la presentazione, da parte degli interessati, di una Proposta preliminare, al fine di verificarne preliminarmente la coerenza alle linee e ai criteri indicati nel Documento di Piano.

La Proposta Preliminare sarà corredata dalla seguente documentazione:

- a) inquadramento territoriale e urbano;



- b) schema planivolumetrico di massima;
- c) relazione tecnica in cui si evidenzia la finalità del programma, degli aspetti qualitativi e delle finalità anche in rapporto agli indirizzi indicati dall'amministrazione comunale nel PGT ed ai documenti di programmazione sovracomunale;
- d) relazione economica di massima con riferimento in particolare alla necessità di realizzazione e conseguente gestione delle opere o interventi di interesse pubblico.

### 13.3.2. Presentazione Proposta definitiva

La Proposta Definitiva, la cui presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione di approvazione della Proposta Preliminare da parte dell'Amministrazione, sarà corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria di inquadramento territoriale in cui sia evidenziato il comparto oggetto dell'intervento, dei sistemi e dei vincoli ambientali (come individuati dalle vigenti normative), infrastrutturali e di servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta di programmi integrati, contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali;
- b) planimetria alla scala locale dell'intervento e degli ambiti limitrofi (in scala 1:500 o 1:1.000 o 1: 2.000) in cui siano indicate le infrastrutture per la mobilità, la consistenza edilizia del comparto, le presenze monumentali, naturalistiche ed ambientali e dei vincoli di qualsiasi natura, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici (direttiva 3.3.1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle aree urbane);
- c) sezioni ambientali alla scala locale dell'intervento e degli ambiti limitrofi in scala idonea in cui siano evidenziati caratteri morfologici e funzionali; profili altimetrici estesi ad un intorno significativo, tale da consentire una valutazione del contesto di intervento;
- d) stralcio dell'azonamento e delle NTA del PGT recante l'individuazione dell'ambito compreso nel piano integrato di intervento e l'indicazione delle funzioni, della capacità insediativa ed edificatoria, degli spazi ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico previsti dal programma integrato di intervento, specificando altresì le eventuali varianti apportate allo strumento urbanistico generale;
- e) progetto planivolumetrico, in scala 1:500/1:1.000, in cui siano evidenziate, per gli spazi edificati, gli spazi liberi e di connessione
  - le componenti tipologiche, per destinazione e funzione, con indicazione dei volumi e delle loro altezze,
  - le componenti morfologiche in rapporto al tessuto urbano esistente;
  - le aree per le infrastrutture pubbliche e di uso pubblico;
  - il progetto di insieme degli spazi liberi di interconnessione con l'edificato e con le aree libere;
- f) schemi morfologici in idonea scala, atti a dimostrare il principio insediativo e le logiche di relazione tra contesto e intervento;
- g) progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppato ad un livello di dettaglio utile a definire gli impegni assunti nella convenzione disciplinata ai sensi dell'art. 93 della L.r. 12/05;
- h) documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell'area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali della stessa, nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante; foto aerea in cui sia evidenziata l'area di intervento e quelle limitrofe;
- i) computo estimativo dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- j) tempistica e tempi di realizzazione per singole fasi;
- k) relazione tecnica in cui sia indicato:
  - descrizione degli obiettivi, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in



- rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati dall'Amministrazione comunale nel Documento di Piano e nei documenti di programmazione sovracomunale;
- dimostrazione degli standard urbanistici in rapporto alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dal programma integrato suddivisi tra le diverse funzioni previste dal programma;
  - analisi degli effetti dell'intervento relativamente a suolo, acque, aria, secondo i dati resi obbligatoriamente disponibili dagli enti competenti (o, in assenza di questi ultimi, con rilievi effettuati dai soggetti attuatori), nonché indicazione di eventuali interventi necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni delle leggi di settore;
  - analisi degli effetti dell'intervento in relazione al clima acustico ed all'impatto acustico, ove prescritta dalla vigente legislazione;
  - analisi degli effetti dell'intervento in relazione all'impatto viabilistico e di traffico indotto dall'intervento, ed indicazione di eventuali misure compensative
  - valutazione della compatibilità geologica dell'intervento;
  - descrizione degli effetti dell'intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed extraurbani, dei sottoservizi tecnologici, sul sistema di mobilità ed accessibilità;
- l) relazione economica sulla fattibilità del programma, che evidenzi in particolare:
- il concorso delle risorse private e l'eventuale concorso di risorse dei soggetti attuatori pubblici, con riferimento sia alla realizzazione sia alla gestione di opere o di interventi di interesse pubblico;
  - il programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in stralci funzionali e le garanzie sui tempi di realizzazione;
- m). schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie finanziarie richieste per l'attuazione del programma integrato ai sensi dell'art. 96 L.R. 12/05.

#### 13.3.3. Procedura di approvazione

La procedura di approvazione delle proposte di P.I.I. è disciplinata dall'art. 92 e ss. della L.r. 12/05 e s.m.i. La valutazione della proposta è effettuata sulla base dell'aderenza agli obiettivi e criteri individuati dal Documento di Piano.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dettare indicazioni di tipo progettuale ed obiettivi specifici con atti della giunta comunale.

#### 13.3.4. Istruttoria

L'istruttoria dei programmi integrati di intervento verrà curata dal Settore Tecnico, che si potrà avvalere dell'apporto di un Nucleo di Valutazione composto da consulenti esperti nei settori disciplinari di urbanistica-architettura, economia, e legislazione, nominati dal Sindaco.

Il Nucleo di Valutazione avrà funzioni consultive, non vincolanti, e dovrà esprimere parere su ogni Proposta Preliminare e Definitiva, valutando in particolare:

- la coerenza della proposta di programma integrato con gli Obiettivi e i Criteri d'indirizzo del PGT;
- la conseguente ammissibilità della proposta e le eventuali necessarie modifiche o integrazioni volte a conseguire una maggiore coerenza con obiettivi e criteri di cui sopra e con più generali obiettivi di interesse pubblico;
- la coerenza della proposta di programma integrato con gli Obiettivi e i Criteri d'indirizzo del Documento di Inquadramento;
- l'ammissibilità di proposte in variante che implicino anche modifiche o integrazioni del Documento di Inquadramento. In tal caso il Nucleo di valutazione, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione e delle proposte di programma presentate, esprime il parere per l'adeguamento del Documento stesso.



---

ART.14 – OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA

14.1. La pianificazione attuativa dovrà perseguire i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica, che non costituiscono prescrizioni attuative ma linee di indirizzo per la pianificazione la cui applicazione dovrà pertanto essere valutata in relazione al contesto territoriale, paesaggistico ed insediativo in cui ricade l'area di intervento:

**A) mitigazione visiva dei nuovi insediamenti, anche facendo ricorso, ove ne occorrono le condizioni alla realizzazione di eventuali fasce di verde piantumato.**

Dette fasce saranno così differenziate per funzione:

- lungo i lati adiacenti il territorio agricolo, le fasce avranno funzione di mitigazione dell'impatto visivo da detto territorio e di delimitazione del limite fra quest'ultimo ed il territorio edificato. Saranno pertanto caratterizzate da altezza, compattezza e omogeneità sufficienti per ottenere l'effetto di schermatura/mitigazione desiderato.
- Lungo i perimetri degli ambiti, in fregio alla viabilità pubblica o a separazione tra insediamenti residenziali e insediamenti produttivi, oltre alla stessa suddetta funzione di mitigazione dell'impatto visivo, le fasce avranno anche la funzione di barriera di attenuazione acustica e di miglioramento del microclima locale.

**B) connessione fra il verde del territorio edificato e il verde rurale.**

Ove ne ricorrano le condizioni, e l'intervento consenta di raggiungere benefici in termini di incremento della funzionalità della rete ecologica, dovranno essere previste fasce di verde piantumato destinate a garantire la connessione fra gli spazi verdi posti all'interno del territorio edificato ed il territorio agricolo posto all'esterno.

Dette fasce avranno dunque la funzione di connettere il verde urbano col verde rurale. Le fasce dovranno essere poste in relazione con gli elementi e le valenze presenti nel contesto e con questi integrarsi.

**C) integrazione dei nuovi edifici nel paesaggio.**

La qualità architettonica dei nuovi edifici dovrà essere tale da porsi in positivo rapporto dialettico sia con l'edificato esistente sia con il territorio rurale, costituendo cerniera fra i diversi scenari paesaggistici.

La progettazione degli interventi specificatamente finalizzati alla mitigazione e all'inserimento paesistico delle trasformazioni è considerata parte organica e fondamentale del processo di pianificazione e progettazione edilizia e condizione essenziale per qualsiasi atto di assenso da parte del Comune.



---

ART.15 – MONITORAGGIO DEL PIANO E DELLE SUE AZIONI

15.1. Per il monitoraggio e le verifiche dello stato di attuazione del PGT provvede la Giunta Comunale, acquisto il parere consultivo del Dirigente del Settore Tecnico.

15.2. La Giunta Comunale avrà il compito di:

- verificare periodicamente l'attuazione del Piano e valutare l'incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente;
- predisporre un rapporto periodico sullo stato di attuazione e divulgare una sintesi non tecnica delle verifiche di cui al punto precedente;
- definire proposte per l'utilizzo delle dotazioni volumetriche del Documento di Piano in funzione degli interessi generali della città.

15.3. Il monitoraggio dovrà avvenire sulla scorta degli indicatori previsti dal Rapporto Ambientale, secondo le disposizioni del parere motivato finale del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante, e dovrà rispettare le eventuali prescrizioni e modalità attuative previste da tali documenti.



Comune di Biandronno

---

## APPENDICE

Le norme relative alle definizioni di indici e parametri ed alle destinazioni d'uso, valide per gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal Documento di Piano, sono quelle previste dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.